



**Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia**



Comune di Reggio nell'Emilia

PROTOCOLLO DI INTESA FRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Si autorizza l'uso del Protocollo d'intesa concordato e stipulato fra il servizio di Mediazione Familiare del Centro per le Famiglie del Comune di Reggio Emilia e l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia per approfondimenti sulla materia di collaborazione fra la figura del mediatore e quella dell'avvocato, e per ogni altro momento di studio e di consultazione. Si fa presente inoltre, che per ogni eventuale chiarimento su quanto elaborato dal gruppo interprofessionale, rimangono referenti le due Istituzioni.

Premessa

La mediazione familiare considera l'insieme delle controversie che possono sorgere fra genitori di figli minori in vista o a seguito della separazione, della famiglia legittima o di fatto, o del divorzio. Essa si propone, in primo luogo, di offrire un intervento finalizzato a riaprire o facilitare il dialogo fra i genitori perché possano giungere, con l'aiuto di un terzo neutrale, il mediatore familiare, ad assumere accordi sui figli.

Si tratta di un intervento non di natura terapeutica, né assistenziale, ma di promozione e sostegno delle risorse e delle competenze genitoriali.

La mediazione familiare intende, inoltre, promuovere e diffondere una diversa cultura della separazione, che preveda modalità di composizione dei conflitti, alternative ma integrate rispetto alla procedura legale, perseguendo il comune obiettivo dell'esclusivo interesse dei figli minori, ovvero della promozione del loro benessere.

Il modello della mediazione integrata prevede la collaborazione fra mediatori familiari ed avvocati. Lo scopo del presente protocollo d'intesa è, pertanto, l'individuazione di modalità di gestione delle controversie familiari, conseguenti alla separazione ed al divorzio, che consentano di ottimizzare ed integrare le specifiche competenze dei due differenti ambiti professionali.

Art.1 – Finalità (Principi comuni)

L'avvocato e il mediatore familiare si adoperano affinché i genitori, nella vicenda separativa, addiventano ad una regolamentazione dei rapporti che possa risultare la più soddisfacente per sé e per i figli e che consenta a madri e padri di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale .

L'avvocato, nel rispetto del mandato professionale ricevuto, agisce affinché, nel perseguire l'interesse del cliente- genitore, si tuteli il diritto dei figli al mantenimento di relazioni serene ed equilibrate con entrambe le figure genitoriali.

In ogni caso l'avvocato ed il mediatore familiare sono tenuti all'osservanza dei rispettivi codici deontologici, che si allegano al presente documento e ne costituiscono parte integrante.

Per quel che riguarda il mediatore familiare, nelle more dell'istituzione di uno specifico codice deontologico da parte del Legislatore, si fa riferimento al testo adottato dalla Si.Me.F. (Società Italiana di Mediazione Familiare).

Art.2 – Il ruolo dell'avvocato e del mediatore

L'avvocato e il mediatore operano con i genitori nel rispetto della decisione separativa già assunta dalla coppia.

In particolare il mediatore:

- Valuta la mediabilità della coppia
- Sostiene la genitorialità
- Supporta i genitori affinché siano individuate efficaci e durature modalità di comunicazione
- Accompagna i genitori nella definizione di accordi condivisi per favorire il mantenimento delle responsabilità genitoriali di entrambi anche dopo la separazione.

In particolare l'avvocato:

- Informa il cliente- genitore in merito ai suoi diritti e doveri in materia di diritto di famiglia
- Tutela i diritti personali e patrimoniali del cliente- genitore.
- Favorisce, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise fra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno
- Informa il cliente- genitore della presenza sul territorio dei servizi di sostegno alla genitorialità di cui è a conoscenza, tra cui la mediazione familiare.

Il mediatore familiare non ha il potere di imporre una soluzione ai genitori. Egli può fornire informazioni legali, ma non pareri e consigli di tale natura inerente al caso di specie. L'avvocato dà forma giuridica all'accordo eventualmente raggiunto dai genitori nel percorso di mediazione. A tal fine il mediatore, al termine del percorso, invita i genitori a rivolgersi ai rispettivi legali.

Art.3 - La volontarietà della mediazione.

Il ricorso da parte dei genitori alla mediazione non è obbligatorio ma deve essere volontario e consapevole.

Art.4 - Imparzialità del mediatore - La riservatezza della mediazione.

Il mediatore é imparziale nei suoi rapporti con i genitori; mantiene la riservatezza rispetto al contenuto ed all'esito del percorso, ad eccezione dei casi in cui sia stato autorizzato da entrambi i genitori.

Il mediatore opera affinché i genitori si impegnino a non usare strumentalmente l'uno contro l'altro i contenuti delle discussioni e delle negoziazioni in una procedura giudiziaria , ivi compresa la disponibilità ad intraprendere il percorso.

L'avvocato fa presente al cliente genitore che l'utilizzo strumentale in sede processuale delle suddette informazioni potrebbe costituire elemento di rischio per l'incremento della conflittualità con conseguente compromissione dell'interesse dei figli.

Art.5 - Modalità dell'invio da mediatore a avvocato.

Il mediatore deve astenersi dall'indicare nominativi di avvocati ai quali i genitori possano rivolgersi. Il mediatore informa dell'esistenza del presente protocollo d'intesa nonché dell'elenco di cui all'art.8 e, su richiesta dei genitori, ne fornisce copia.

L'invio da mediatore ad avvocato è necessario qualora il mediatore accerti la chiara decisione dei genitori di addivenire a separazione.

Se il mediatore lo ritiene opportuno può invitare i genitori ad un incontro con i rispettivi legali, al solo scopo di illustrare le finalità del percorso di mediazione , il proprio ruolo ed i conseguenti obblighi.

Art.6 - Incompatibilità.

Il mediatore, nello stesso procedimento o in procedimenti tra gli stessi genitori, non può svolgere la funzione di Consulente Tecnico d'Ufficio e di Consulente di parte.

L'intervento di mediazione familiare non può essere svolto da chi, in precedenti occasioni, abbia esercitato la funzione di operatore Socio sanitario o sia stato consulente di uno o di entrambi i genitori.

Art.7 - La tregua legale.

Il mediatore, durante il percorso, suggerisce ai genitori, qualora ne ravvisi la necessità, di non intraprendere iniziative giudiziali e/o stragiudiziali l'uno contro l'altro, invitandoli a valutare, con i rispettivi legali, l'opportunità e la praticabilità di una tregua legale.

L'avvocato rappresenta al cliente genitore i vantaggi della tregua legale, qualora non sia pregiudizievole ai diritti del proprio assistito e dei figli minori.

Art.8 – Elenco Avvocati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di concerto con il Servizio di Mediazione Familiare, cura la formazione di un elenco di Avvocati che ne abbiano fatto domanda, abbiano aderito al presente protocollo ed abbiano frequentato un corso di formazione e/o aggiornamento ritenuto qualificante a tale fine.

Art.9 – Formazione ed aggiornamento professionale

Per entrambe le figure professionali uno degli strumenti irrinunciabili è rappresentato da una costante pratica di aggiornamento professionale, aperto alle rispettive culture.

A tal fine il mediatore familiare si impegna ad acquisire elementi di diritto sostanziale e processuale in materia di famiglia e deontologia forense.

L'avvocato si impegna ad acquisire elementi di psicologia della coppia e del bambino, nonché della deontologia del mediatore.

A questo proposito, il Comune di Reggio Emilia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si impegnano a promuovere ed a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori familiari e degli avvocati e la loro partecipazione ad iniziative a carattere formativo improntate ai contenuti di cui sopra.